

Proposta per un

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

recante modifica al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ (in appresso denominato "il regolamento di base"), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione²,

considerando che:

- (1) attribuire alle imprese approvate preposte al mantenimento dell'aeronavigabilità il privilegio di rilasciare permessi di volo significa contribuire a dare una risposta più efficiente alle esigenze operative di effettuare uno o più voli con un aeromobile senza un certificato valido di aeronavigabilità;
- (2) le imprese di gestione del mantenimento della navigabilità sono in grado di attestare la conformità di un singolo aeromobile con una progettazione specifica perché conoscono alla perfezione la configurazione del velivolo della cui aeronavigabilità devono rispondere;
- (3) le imprese di gestione del mantenimento della navigabilità hanno il privilegio di rilasciare certificati di revisione dell'aeronavigabilità sulla base delle informazioni sulla configurazione dell'aeromobile della cui aeronavigabilità devono rispondere, e il privilegio previsto per la concessione di autorizzazioni al volo si fonda su una valutazione tecnica analoga;

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).

- (4) si è ritenuto necessario introdurre una serie di modifiche di piccola entità e di correzioni di natura editoriale alle norme vigenti sul rilascio di permessi di volo;
- (5) un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni³, supporta tale regolamento;
- (6) i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia⁴ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1, del regolamento di base;
- (7) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere⁵ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di base;
- (8) il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è modificato come segue:

1) Nell'indice, la sezione A "CAPITOLO H – CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ" è sostituita dalla seguente:

"CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA".

2) Nell'indice, la sezione A "21A.185 Rilascio delle autorizzazioni al volo" è cancellato.

3) Nell'indice, la sezione A "(CAPITOLO P – NON APPLICABILE)" è sostituita dalla seguente:

"CAPITOLO P – PERMESSO DI VOLO

21A.701 Campo d'applicazione

21A.703 Ammissibilità

21A.705 Autorità competente

21A.707 Domanda di permessi di volo

21A.708 Condizioni di volo

³ *GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1*. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18).

⁴ [Parere n. 04/2007]

⁵ [Da formulare.]

21A.709	Domanda di approvazione delle condizioni di volo
21A.710	Approvazione delle condizioni di volo
21A.711	Rilascio del permesso di volo
21A.713	Modifiche
21A.715	Lingua
21A.719	Trasferibilità
21A.721	Ispezioni
21A.723	Durata e validità
21A.725	Rinnovo del permesso di volo
21A.727	Obblighi del titolare di un permesso di volo
21A.729	Conservazione della documentazione”.

4) Nell’indice, la sezione B “CAPITOLO H – CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ” è sostituita dalla seguente:

“CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA”

5) Nell’indice, la sezione B “21B.330 – Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità” è sostituita dalla seguente:

“21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata”;

6) Nell’indice, la sezione B “(CAPITOLO P – NON APPLICABILE)” è sostituita dalla seguente:

“CAPITOLO P – PERMESSO DI VOLO

21B.520	Indagini
21B.525	Rilascio dei permessi di volo
21B.530	Revoca dei permessi di volo
21B.545	Conservazione della documentazione”;

7) La lettera k) del paragrafo 21A.165 è sostituita dalla seguente:

“k) ove applicabile, in virtù del privilegio di cui al paragrafo 21A.163(e), stabilire la conformità con il paragrafo 21A.711, lettere c) ed e) prima di rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) per un aeromobile”.

8) Il punto 7 del paragrafo 21A.263(c) è sostituito dal seguente:

“7. rilasciare un permesso di volo conformemente al paragrafo 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato o per il quale ha approvato - ai sensi del punto 6 del paragrafo 21A.263(c) - le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo, e qualora la stessa impresa di progettazione, in virtù della propria approvazione (DOA), controlli la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progetto approvate per il volo”.

9) La lettera g) del paragrafo 21A.265 è sostituita dalla seguente:

“g) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al paragrafo 21A.263(c)(7), stabilire la conformità con il paragrafo 21A.711, lettere b) ed e) prima di rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) per un aeromobile”.

10) Il paragrafo 21A.701 è sostituito dal seguente:

“21A.701 Campo d'applicazione

a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi, o per i quali non è stata approvata la conformità, alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1. sviluppo;
2. dimostrazione della conformità con regolamenti o specifiche di certificazione;
3. formazione di equipaggi di imprese di progettazione o imprese di produzione;
4. voli di officina di un aeromobile di nuova produzione;
5. voli di aeromobili in corso di produzione tra le diverse strutture di produzione;
6. voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti;
7. consegna o esportazione dell'aeromobile;
8. voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità;
9. indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;
10. mostre ed esibizioni aeree;
11. voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito;
12. voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superficie acquatiche o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o carburanti adeguati;
13. tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;
14. voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;
15. attività di volo non commerciali su aeromobili individuali non complessi o tipi per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi di volo e per l'approvazione delle condizioni di volo a questi associate, e stabilisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali permessi e approvazioni delle condizioni di volo”.

11) Il paragrafo 21A.703 è sostituito dal seguente:

“21A.703 Ammissibilità

a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del paragrafo 21A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

b) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono può presentare domanda di approvazione delle condizioni di volo”.

12) Il paragrafo 21A.711 è sostituito dal seguente:

“21A.711 Rilascio del permesso di volo

a) L'autorità competente rilascia un permesso di volo:

1. dietro presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 21A.707; e
2. se le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 sono state approvate conformemente al paragrafo 21A.710; e
3. quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al paragrafo 21A.708 prima del volo.

b) Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del paragrafo 21A.263(c)(7), quando le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 sono state approvate conformemente al paragrafo 21A.710(a).

c) Un'impresa di produzione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del paragrafo 21A.163(e), quando le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 sono state approvate conformemente al paragrafo 21A.710.

d) Un'impresa di manutenzione preposta al mantenimento dell'aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del paragrafo M.A.711(b)(3), quando le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 sono state approvate conformemente al paragrafo 21A.710.

e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni o limitazioni approvate ai sensi del paragrafo 21A.710.

f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d), una copia del permesso di volo e delle condizioni di volo correlate deve essere presentata all'autorità competente.

g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al paragrafo 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma delle lettere b), c) o d), l'impresa revoca il permesso di volo”.

13) La lettera a) del paragrafo 21A.723 è sostituita dalla seguente:

“a) Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

1. sia mantenuta la conformità con le condizioni e limitazioni di cui al paragrafo 21A.711(e) associate al permesso di volo;
2. il permesso di volo non sia ceduto o revocato a norma del paragrafo 21B.530;
3. l'aeromobile rimanga sullo stesso registro”.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione